



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 marzo 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0119 (COD)**

**14956/2/15
REV 2 ADD 1**

**JUSTCIV 286
FREMP 291
CODEC 1654
PARLNAT 156**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per
la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che
modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (prima lettura)

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 10 marzo 2016

I. INTRODUZIONE

1. Il 26 aprile 2013 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (il "regolamento proposto").
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere in merito al regolamento proposto il 12 novembre 2013.¹
3. Durante la riunione plenaria del 4 febbraio 2014 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sul regolamento proposto e la relativa risoluzione legislativa.²
4. Il 15 e 16 giugno 2015 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha approvato come orientamento generale il testo di compromesso figurante negli ADD 1, 2 e 3 al doc. 9332/15 unitamente al testo riportato nell'ADD 1 al doc. 6812/15. Nella stessa occasione il Consiglio ha convenuto che il testo dell'orientamento generale dovrebbe costituire la base dei futuri negoziati con il Parlamento europeo.
5. Il 13 ottobre 2015 è stato raggiunto un accordo con il Parlamento europeo su un pacchetto di compromesso. Il 21 e il 22 ottobre 2015 il pacchetto di compromesso è stato confermato dal Coreper.
6. Il 12 novembre 2015 il pacchetto di compromesso è stato approvato dalla commissione giuridica del Parlamento europeo. Nello stesso giorno il presidente di tale commissione ha indirizzato una lettera al presidente del Coreper II per informarlo che, se il Consiglio trasmettesse formalmente la sua posizione al Parlamento europeo nella forma presentata nell'allegato della lettera, egli raccomanderebbe alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa verifica effettuata dai giuristi-linguisti, nella seconda lettura del Parlamento europeo.

¹ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 52.

² Cfr. doc. 5905/14 CODEC 237 JUSTCIV 18 PE 46.

7. Il 3 e il 4 dicembre 2015 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha adottato un accordo politico sul pacchetto di compromesso³ e ha incaricato i giuristi-linguisti del Consiglio di procedere alla revisione del testo.
8. Tenendo conto del suddetto accordo politico e previa messa a punto giuridico-linguistica, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 10 e 11 marzo 2016 secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

II. OBIETTIVO

9. Il regolamento proposto mira a promuovere la libera circolazione dei cittadini dell'Unione a) facilitando la libera circolazione di taluni documenti pubblici e delle relative copie autentiche all'interno dell'Unione e b) semplificando altre formalità, ossia l'obbligo di presentare sempre copie autentiche e traduzioni di documenti pubblici tra gli Stati membri.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A. CONTESTO PROCEDURALE

10. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura ("accordo rapido in seconda lettura"). Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il pacchetto di compromesso concordato tra i due colegislatori, con il sostegno della Commissione.

³ Cfr. doc. 13144/15 JUSTCIV 240 FREMP 223 CODEC 1359 + ADD1.

B. SINTESI DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL REGOLAMENTO PROPOSTO

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PROPOSTO

11. Il regolamento proposto prevede, in relazione a taluni documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro, un sistema di esenzione dalla legalizzazione e formalità analoghe e di semplificazione di altre formalità.⁴
12. Il sistema istituito dal regolamento proposto non dovrebbe pregiudicare la facoltà delle persone di continuare a beneficiare, se lo desiderano, di altri sistemi di esenzione dei documenti pubblici dalla legalizzazione o da formalità analoghe applicabili tra Stati membri. In particolare, il presente regolamento dovrebbe essere considerato uno strumento separato e autonomo rispetto alla convenzione sull'apostille.⁵
13. Il regolamento proposto si applica ai documenti pubblici i quelli rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, in base alla propria legislazione nazionale e il cui obiettivo principale è accertare uno o più dei seguenti fatti: nascita, esistenza in vita, decesso, nome, matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, unione registrata (compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata), scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata, filiazione, adozione, domicilio e/o residenza, o cittadinanza.⁶
14. Il regolamento proposto si applica anche ai documenti pubblici rilasciati a una persona dal proprio Stato membro di cittadinanza per attestarne l'assenza di precedenti penali.

⁴ Cfr. articolo 1, paragrafo 1, del regolamento proposto, figurante nel doc. 14956/15 JUSTCIV 286 FREMP 291 CODEC 1654.

⁵ Cfr. articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento proposto, figurante nel doc. 14956/15.

⁶ Cfr. articolo 2, paragrafo 1, del regolamento proposto, figurante nel doc. 14956/15.

15. Il regolamento proposto si applica inoltre ai documenti pubblici la cui presentazione possa essere richiesta da cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini quando, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione, desiderano votare o candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza.⁷
16. In ultimo, il regolamento proposto istituisce moduli standard multilingue da utilizzare come supporto per la traduzione e allegati ai documenti pubblici nazionali relativi alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), all'unione registrata (compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata), al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali.⁸

2. SEMPLIFICAZIONE DELLE ALTRE FORMALITÀ RELATIVE ALLE COPIE AUTENTICHE

17. Al fine di promuovere la libera circolazione dei cittadini dell'Unione, le copie autentiche di documenti pubblici cui si applica il regolamento proposto dovrebbero essere esentate da ogni forma di legalizzazione e formalità analoga.⁹
18. Qualora uno Stato membro autorizzi la presentazione di una copia autentica di un documento pubblico, le autorità di tale Stato membro dovrebbero accettare anche copie autentiche prodotte da un'autorità competente dello Stato membro in cui è stato rilasciato il documento pubblico originale.¹⁰

⁷ Cfr. articolo 2, paragrafo 2, del regolamento proposto, figurante nel doc. 14956/15.

⁸ Cfr. articolo 1, paragrafo 2, del regolamento proposto, figurante nel doc. 14956/15.

⁹ Cfr. articolo 4 del regolamento proposto, figurante nel doc. 14956/15.

¹⁰ Cfr. articolo 5 del regolamento proposto, figurante nel doc. 14956/15.

3. SEMPLIFICAZIONE DELLE ALTRE FORMALITÀ ALLE TRADUZIONI E AI MODULI STANDARD MULTILINGUE

19. Al fine di superare le barriere linguistiche e, in tal modo, agevolare ulteriormente la circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri, il regolamento proposto prevede che non dovrebbe essere richiesta una traduzione quando:

- a) il documento pubblico è redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il documento è presentato o, qualora lo Stato membro in questione abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui il documento è presentato o in qualsiasi altra lingua espressamente accettata da tale Stato membro, oppure
- b) il documento pubblico relativo alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), all'unione registrata (compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata), al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali, è corredato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, di un modulo standard multilingue purché l'autorità nazionale a cui è presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni figuranti nel modulo standard multilingue siano sufficienti al trattamento del documento pubblico.¹¹

20. Inoltre, la traduzione certificata effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto di uno Stato membro è accettata in tutti gli Stati membri.¹²

¹¹ Cfr. articolo 6, paragrafo 1, del regolamento proposto, figurante nel doc. 14956/15.

¹² Cfr. articolo 6, paragrafo 2, del regolamento proposto, figurante nel doc. 14956/15.

4. RICHIESTE DI INFORMAZIONI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

21. Per consentire scambi transfrontalieri di informazioni rapidi e sicuri e per facilitare l'assistenza reciproca, il regolamento proposto dovrebbe istituire un efficace meccanismo di cooperazione amministrativa tra le autorità designate dagli Stati membri. Il ricorso a tale meccanismo dovrebbe basarsi sul sistema di informazione del mercato interno ("IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.^{13 14}
22. Se le autorità di uno Stato membro in cui è presentato un documento pubblico o la sua copia autentica hanno ragionevoli dubbi circa l'autenticità di tale documento, dovrebbero avere la possibilità di verificare i modelli dei documenti disponibili nel repertorio dell'IMI e, se un dubbio persiste, di presentare, tramite l'IMI, richieste di informazioni alle autorità competenti dello Stato membro in cui tali documenti sono stati rilasciati, rivolgendo la richiesta direttamente all'autorità che ha rilasciato il documento pubblico o prodotto la copia autentica oppure rivolgendosi all'autorità centrale di tale Stato membro.¹⁵
23. Le autorità che ricevono la richiesta dovrebbero rispondere quanto prima possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi ovvero dieci giorni lavorativi qualora la richiesta sia trattata da un'autorità centrale. Qualora non sia possibile rispettare tali termini, l'autorità che riceve la richiesta e l'autorità richiedente dovrebbero convenire una proroga del termine.¹⁶

¹³ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

¹⁴ Cfr. articolo 13 del regolamento proposto, figurante nel doc. 14956/15.

¹⁵ Cfr. articolo 14, paragrafo 1, del regolamento proposto, figurante nel doc. 14956/15.

¹⁶ Cfr. articolo 14, paragrafo 5, del regolamento proposto, figurante nel doc. 14956/15.

IV. CONCLUSIONE

24. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il pacchetto di compromesso concordato tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.
 25. Come indicato sopra al punto 6, tale pacchetto di compromesso è stato confermato da una lettera del presidente della commissione giuridica del Parlamento europeo indirizzata al presidente del Coreper II il 12 novembre 2015. È stato successivamente approvato dal Consiglio "Giustizia e affari interni" del 3 e 4 dicembre 2015, mediante l'adozione di un accordo politico.
 26. Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura rappresenti un pacchetto equilibrato e che il nuovo regolamento, una volta adottato, contribuirà in maniera significativa ad agevolare la vita quotidiana dei cittadini dell'Unione che si recano in un altro paese dell'UE o debbano presentare un documento pubblico in un altro paese dell'UE.
-